

STATUTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI EMERITI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

1) **Istituzione e nome:** Per iniziativa di alcuni Professori Emeriti è costituito il “Collegio dei Professori Emeriti dell'Università degli Studi di Genova” riservato ai Professori Emeriti dell'Ateneo.

2) **Scopi:** il “Collegio” ha finalità puramente culturali e si prefigge di mettere a disposizione dell'Università e della società le conoscenze e le competenze dei propri Componenti nelle forme che saranno ritenute le più consone.

La peculiarità di accomunare Studiosi di caratterizzazione culturale diversa consente di privilegiare la realizzazione di iniziative aventi approcci multidisciplinari integrati di natura scientifica, umanistica e solidaristica.

Ulteriore scopo è quello di favorire le relazioni fra Colleghi nonché quello di tutelare e di valorizzare i saperi e l'esperienza dei Professori Emeriti nelle Istituzioni accademiche e di favorirne le relazioni internazionali con analoghe istituzioni.

3) **Sede:** la Sede del “Collegio” è presso l'Università degli Studi nel Palazzo di via Balbi, 5.

4) **Albo Sociale:** hanno diritto di aderire al “Collegio” i Professori Emeriti dell'Università di Genova. Sono Soci tutti coloro che vi aderiscono in modo formale. Spetta all'Assemblea degli Associati prevedere l'eventuale corresponsione di quote sociali.

5) **Organi:** Sono organi operativi del “Collegio” *l'Assemblea, il Coordinatore, il Comitato di Gestione.*

5a) **L'Assemblea** è composta da tutti i Soci aderenti. Essa è convocata dal Coordinatore in via ordinaria almeno una volta all'anno e nella sua operatività potrà usufruire anche di sistemi telematici. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Coordinatore oppure su richiesta esplicita di almeno il 30% dei Soci. Il Coordinatore è tenuto alla notifica delle date, luoghi, orari delle Assemblee con 30 giorni di anticipo tramite posta elettronica e/o con notifica attraverso il portale di Ateneo o altro mezzo idoneo allo scopo.

L'Assemblea è valida (in seconda convocazione) qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea elegge il Coordinatore e il Comitato di gestione.

Approva lo statuto e formula gli indirizzi di attività che il Comitato di Gestione le sottopone.

5b) **Il Coordinatore** è eletto a maggioranza relativa dei voti espressi dall'Assemblea fra i Soci che abbiano manifestato la loro disponibilità ad assumere tale incarico. Sono ammesse fino a 2 deleghe per votante. Qualora si manifestassero parità di voti si provvede tramite sorteggio. Il Coordinatore rappresenta il "Collegio" e ne tutela gli scopi.

Il Coordinatore dura in carica due anni e non può coprire più di due mandati complessivi. Convoca e presiede l'Assemblea e provvede all'attuazione delle relative decisioni. Convoca e presiede il Comitato di Gestione. Gestisce le relazioni con l'Università e con le altre Istituzioni.

5c) **Comitato di Gestione:** Esso è composto dal Coordinatore e da altri cinque membri individuati dal Coordinatore stesso tra i Professori Emeriti in rappresentanza di ciascuna delle Scuole dell'Ateneo. Il Comitato di Gestione in tal modo costituito è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Essi durano in carica 2 anni e non possono ricoprire più di 2 mandati complessivi.

Il Comitato di Gestione concorre con il Coordinatore allo svolgimento delle attività ed alla formulazione della programmazione. Ai singoli Componenti possono essere affidate funzioni ed incarichi particolari.

Nell'evenienza di indisponibilità temporanea o permanente del Coordinatore, in mancanza di supplente, le funzioni sono assunte dal Componente anagraficamente più anziano del Comitato di gestione fino alla scadenza ordinaria.

6) **Modalità operative:** Le iniziative scaturiranno dalle libere proposte dei Soci che ne assumeranno direttamente la responsabilità e la gestione delle medesime. Il "Collegio" svolge una funzione di coordinamento, di programmazione e di eventuale coadiuvamento. Tutte le responsabilità sono a carico dei Soci proponenti e gestori delle singole iniziative.

7) **Aspetti patrimoniali:** il "Collegio" non ha capacità patrimoniale e finanziaria.

Per ogni iniziativa che comporti oneri deve essere previsto un apposito progetto finanziario.

8) **Scioglimento dell'Associazione:** L'eventuale scioglimento del "Collegio" è deliberato dall'Assemblea straordinaria con votazione palese e con il quorum del 50% più uno dei votanti (deleghe comprese).

9) **Norma transitoria:** In attesa della costituzione degli organi di cui all'art. 5, i soci fondatori formano il comitato ordinatore della associazione.